

Brescia, lì 19.03.2014

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: COMUNICAZIONE SPESOMETRO

Con la presente si comunica che **l'elenco clienti fornitori - spesometro anno 2013** è in scadenza:

- Il 10/04/2014 per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente
- Il 20/04/2014 per gli altri soggetti obbligati alla comunicazione

si prega di far pervenire in Studio i file entro mercoledì **2 Aprile** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

Di seguito si riporta una sintesi della Circolare sullo Spesometro che trovate allegata:

La comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "**spesometro**") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione ai fini dello "spesometro":

- le **importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le **operazioni finanziarie esenti** da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;
- i **passaggi interni di beni tra attività separate** ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72.

Per contro **vanno inserite le schede carburante.**

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione** ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72;
- ovvero, in mancanza, al momento di **effettuazione** delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

In generale, nelle ipotesi di **omissione** delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati **incompleti** o **non verificati**, si applica la sanzione amministrativa **da 258,00 a 2.065,00 euro**, ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.

Studio Dott. Begni & Associati